

**La domanda tardiva è inammissibile anche se è stato accettato il contraddittorio.**  
**Annotazione alla [sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 618 del 3.4.2013.](#)**

di Emanuela Palamà<sup>1</sup>

---

La sentenza in esame affronta la questione della rilevabilità officiosa di domande, eccezioni, allegazioni e richieste proposte in giudizio tardivamente da una parte, ancorché sia stato accettato il contraddittorio sul punto dalla controparte.

Il caso scrutinato dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza in commento riguardava una richiesta di risarcimento dei danni patiti per *malpractice* sanitaria, formulata dall'attrice nei confronti della Casa di Cura Villa Verde, presso la quale la medesima era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di artroprotesi totale all'anca destra, eseguito, tuttavia, non correttamente, sì da essere costretta a subire successivamente nuovi interventi e cure presso altri ospedali, al fine di ovviare, benché solo in parte, agli errori inizialmente commessi.

La Casa di Cura Villa Verde, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea; chiedeva ed otteneva, altresì, la chiamata in causa del medico autore dell'intervento chirurgico, sul presupposto che la causa fosse al medesimo "comune", senza, tuttavia, svolgere alcuna domanda nei suoi confronti; chiedeva ed otteneva, infine, la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice onde essere da questa manlevata in ipotesi di condanna.

Costituitosi ritualmente in giudizio, il medico chirurgo rilevava come alcuna domanda di garanzia, manleva o regresso fosse stata spiegata nei suoi confronti; si costituiva anche la Compagnia assicuratrice della Casa di cura Villa Verde, la quale osservava, tra l'altro, che la polizza assicurativa stipulata con la convenuta era stata ripartita per quote anche con altre assicurazioni, le quali, pertanto, venivano chiamate in giudizio da parte attrice, a seguito delle difese svolte dalla Compagnia assicuratrice della Casa di cura, previa autorizzazione del Giudice. Il contraddittorio veniva, pertanto, esteso alle coassicurazioni indicate, anch'esse costituite ritualmente in giudizio.

---

<sup>1</sup> Avvocato, [Studio Legale Lisi – Palamà \(Lecce\)](#).

Ciò premesso, il Tribunale di Bologna rileva la tardività, e dunque l'inammissibilità, della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico, formulata da parte attrice anche nei confronti del medico chirurgo, tuttavia solo in sede di precisazione delle conclusioni e non prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 5, *ratione temporis* vigente. Trattasi, invero, di una domanda nuova, che, a prescindere dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio - nel caso specifico esclusa espressamente-, non può essere esaminata dal Tribunale e va dichiarata inammissibile, poiché tardiva, non potendosi, peraltro, considerarla estesa automaticamente al terzo chiamato in causa da parte del convenuto.

La sentenza in esame ripropone l'annosa questione della qualificazione giuridica delle domande, eccezioni e richieste formulate dalle parti del processo in termini di c.d. *emendatio* o *mutatio libelli*, rispetto alle quali opera il regime delle preclusioni processuali previsto dal codice del rito civile.

L'orientamento giurisprudenziale è univocamente orientato nel senso di ravvisare una "*mutatio libelli*", quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al Giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "*emendatio*", quando si incida sulla *causa petendi*, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul *petitum*, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

In tal senso, si è espressa Cassazione civile, sez. lav., 27.07.2009 n. 17457 in un caso in cui il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l'infortunio sul lavoro dovesse ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina; la S.C. ha confermato la decisione dei Giudici di merito, secondo cui l'indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso. "*E ciò in aderenza ai criteri indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'interpretazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1, che portano a qualificare come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema d'indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio*".

Diversamente, con riguardo all'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale "*si ha semplice emendatio libelli e non già mutatio libelli non consentita dagli articoli 183 e 184 c.p.c., quando, domandato con la*

*citazione introduttiva il risarcimento del danno da fatto illecito specificato in determinate voci, vengano dedotte in corso di causa ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda: il che è ammissibile poiché il bene (oggetto mediato), posto in relazione alla richiesta del provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), viene variato nella sua estensione, ferma restandone l'individualità ontologica"* (Cass., Sez. III civ., 12.08.1988, n. 4943; Cass., 26.11.1991, n. 12368).

Corre l'obbligo precisare che, con riferimento ai diritti autoindividuati (come si vedrà meglio infra), l'allegazione di una diversa fattispecie costitutiva non comporta una inammissibile *mutatio libelli*, essendo ammessa tale attività processuale nel contesto dello *ius poenitendi*. Ciò in quanto nei diritti *de quibus* il bene giuridico che forma oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza, indipendentemente dalla causa che ne determina la richiesta. Diversamente, quando siano stati dedotti in giudizio diritti eteroindividuati, non è possibile - pena la violazione del divieto di *mutatio libelli* - allegare nuovi fatti costitutivi.

La casistica giurisprudenziale in tema di precisazione e modificazione della domanda è amplissima.

Una problematica che tradizionalmente ha visto la giurisprudenza e la dottrina dividersi concerne la relazione tra l'azione di adempimento del contratto e l'azione di arricchimento senza causa. Il contrasto che ne è derivato ha richiesto l'intervento della Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole.

La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite (22.05.1996, n. 4712) è la seguente: se la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta nel corso di un giudizio iniziato con una domanda di adempimento contrattuale, configuri o meno una domanda nuova.

Alla stregua di un orientamento più risalente - che si è formato con riguardo alla proposizione della domanda ex art. 2041 c.c. per la prima volta in appello, ma estensibile all'ipotesi di proposizione di tale domanda nel corso del giudizio di primo grado - è escluso il carattere di novità. Si ritiene infatti che la domanda predetta sia formulata in base alle medesime circostanze di fatto già utilizzate nella originaria *editio actionis*.

La giurisprudenza più recente sposa, invece, la tesi opposta. Si rileva, in particolare, la diversità sia della *causa petendi* (stante l'allegazione di un vincolo contrattuale, che invece è assente nell'azione ex art. 2041 c.c.) che del *petitum* (giacché l'azione contrattuale ha ad oggetto il pagamento di un corrispettivo pattuito, laddove quella ex art. 2041 c.c. mira al conseguimento di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita).

Le Sezioni Unite del 1996 hanno composto il contrasto aderendo alla seconda delle interpretazioni richiamate, sulla base, non solo degli argomenti già prospettati, ma, altresì, in ragione della considerazione secondo cui l'attore, sostituendo alla originaria domanda di adempimento contrattuale quella di arricchimento, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo) rispetto al pagamento del corrispettivo pattuito, così modificando il *petitum* della domanda originaria, ma introduce nel processo gli elementi costitutivi propri

della nuova situazione giuridica (impoverimento dell'attore e arricchimento del convenuto), che erano privi di rilevanza nel rapporto contrattuale.

Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno colto l'occasione per introdurre la distinzione, che assume centrale rilevanza nella tematica in esame, tra diritti c.d. autoindividuati e diritti c.d. eteroindividuati.

Con la prima categoria (diritti autoindividuati) si fa riferimento a quelle situazioni soggettive attive, aventi consistenza di diritto soggettivo, nelle quali il bene giuridico che forma oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza, indipendentemente dalla causa che ne determina la richiesta. In altri termini, si tratta di diritti (quale ad esempio il diritto di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte fra i medesimi soggetti.

Nei diritti eteroindividuati, diversamente, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causa allegata a sostegno della pretesa. Infatti vengono qui in rilievo diritti (tipicamente di credito) che possono in ipotesi esistere contemporaneamente più volte tra i medesimi soggetti e nel medesimo contenuto, sicché essi richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi asseritamente si fondano.

La ricaduta pratica della distinzione appena delineata è la seguente.

Con riferimento ai diritti autoindividuati dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere la possibilità per l'attore di allegare fattispecie acquisitive diverse da quelle indicate nella citazione.

Così, ad esempio, a seguito di una domanda di accertamento del diritto di proprietà fondata su un contratto di vendita, non sarà precluso all'attore allegare un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione.

Ciò in quanto le preclusioni che maturano con l'atto di citazione riguardano esclusivamente l'individuazione dell'oggetto del processo; e se l'oggetto del processo non è modificato con l'allegazione di una fattispecie acquisitiva diversa (come accade nei diritti autoindividuati), queste non scattano.

Al contrario, nei diritti eteroindividuati l'allegazione di nuovi fatti in tanto è consentita in quanto non comporti una modifica del diritto azionato in giudizio.

Ed è proprio ciò che accade - affermano le Sezioni Unite - nel caso di domanda di adempimento contrattuale cui segua quella di indebito arricchimento, poiché i fatti costitutivi che le individuano divergono sensibilmente e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra. In altri termini, entrambe le domande riguardano diritti eteroindividuati<sup>2</sup>.

Diversamente, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione, da parte dell'opposto, dell'azione di arricchimento senza causa, in via subordinata alla formulazione della domanda principale, per contrastare le ragioni dell'opponente, senza immutare o alterare il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, è semplice *emendatio libelli*, di talché non viola il divieto di domande nuove (Cass., 23.06.09, n. 14646); sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto è una mera *emendatio libelli*, poiché implica solo un ampliamento

---

<sup>2</sup> CECHELLA, *Modifica e precisazione delle domande*, VENTIQUATTRORE AVVOCATO, n. 10 del 01.10.11, 74 e ss.

del *petitum* per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass., 08.01.2010, n. 75).

In relazione, poi, al rapporto tra domanda di adempimento del contratto e domanda di risoluzione per inadempimento, la giurisprudenza ha affermato che la previsione del comma 2 dell'art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della *mutatio libelli* nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un *petitum* del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda (Cass., Sez. III civ., 27.07.2006, n. 17144).

*Quid iuris* se una parte formula una domanda, eccezione o richiesta oltre i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.? Può il Giudice rilevare d'ufficio la tardività e dunque l'inammissibilità della domanda, ancorché la controparte ne abbia accettato il contraddittorio *expressis verbis* o mediante un comportamento non oppositorio?

La questione della disponibilità in capo alle parti del processo della novità della domanda è stata affrontata dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza in commento, la quale, nell'accedere alla tesi negativa, si conforma ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità sedimentato in tal senso: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III civ., 04.09.2012, n. 14803, la quale richiamando un precedente conforme (Cass. 30 novembre 2011, n. 25598), ha enunciato il principio di diritto, secondo cui: *"nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, pertanto, pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del Giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del thema decidendi, anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto »*.

Come noto, il regime delle preclusioni processuali è stato introdotto dalla riforma del codice di procedura civile attuata con la L. n. 353/90, allo scopo di razionalizzare lo svolgimento del processo e di incrementare la concentrazione e l'efficienza dei giudizi civili.

La maggior parte dei primi commentatori della riforma affermarono che la disciplina delle preclusioni "risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza,

oralità e concentrazione che lo informano<sup>3</sup>”, sicché la sua violazione è rilevabile d’ufficio e non può essere superata, almeno per quel che concerne i limiti alle domande ed eccezioni nuove (cfr. Cass., 16.07.1992, n. 8600, in Foro it., Rep. 1992, voce Lavoro), neppure dalla non opposizione della parte avversa.

In altri termini, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal Legislatore del '90, la concentrazione del processo avrebbe assunto un valore strettamente pubblicistico, sottratto, in quanto tale, alla disponibilità delle parti<sup>4</sup>.

Non è mancato, tuttavia, chi<sup>5</sup>, argomentando dall’assunto secondo cui le preclusioni introdotte nel rito ordinario siano di gran lunga più gradualità ed elastiche di quelle sperimentate nel processo del lavoro, ha ritenuto che la violazione delle preclusioni nel processo di primo grado (prospettabile essenzialmente in relazione alla proposizione di domande nuove o riconvenzionali) abbia carattere relativo e restasse, dunque, sanata - a seconda dell’opinione che si ritenga preferibile - in seguito alla mancata opposizione (cfr. Cass., 2.12.1994, n. 10351, in Foro it., Rep. 1994, voce *Procedimento civ.*, n. 166; Cass., 21.02.1994, n. 1655, *ibidem*, voce cit., n. 168) oppure in seguito all’effettiva accettazione del contraddittorio proveniente dalle altre parti<sup>6</sup>.

Secondo tale impostazione, se è vero che le preclusioni non tutelano esclusivamente il diritto di difesa dei litiganti, bensì mirano ad assicurare un più ordinato e razionale svolgimento del processo, ciò non toglie che siffatto obiettivo sia pur sempre perseguito nel prevalente interesse delle parti (o almeno della parte che al processo ha dato vita), e pertanto, lungi dall’elevarsi a principio di ordine pubblico, debba intendersi, in assenza di contrarie indicazioni positive, tendenzialmente disponibile dalle parti medesime.

Nel testo anteriore alle riforme 2005-2006, nel corso della prima udienza di trattazione, ovvero nel termine fissato dal Giudice, entrambe le parti, secondo la dottrina prevalente, potevano esercitare un ampio *ius poenitendi* del tutto sganciato dallo svolgimento dialettico del processo e, dunque, sia dalle difese della controparte sia dai rilievi d’ufficio del Giudice. In particolare, potevano precisare liberamente - e grazie all’innovazione introdotta dall’art. 5 L. 534/1995, senza alcuna autorizzazione del Giudice - modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi (art. 183, comma 4, ultimo periodo).

A seguito delle modifiche al codice di rito introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Decreto competitività), successivamente convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80, e degli ulteriori correttivi apportati dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi e modifiche al codice di procedura civile), è stata realizzata la concentrazione delle due prime udienze, di comparizione e di trattazione, previste dal sistema precedente, in un’unica

---

<sup>3</sup> Cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 13.07.1993, n. 7708, in *Arch. Civ.*, 1993, 1145, e, in motivazione, Cass. 15.01.1986, n. 196, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, 1185, con nota di GALVAGNO.

<sup>4</sup> In questo senso, ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 83; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, p. 90.

<sup>5</sup> BALENA, *Preclusioni di merito e preclusioni istruttorie nel processo civile riformato*, in [www.csm.it/quaderni/quad\\_92/qua\\_92\\_15.pdf](http://www.csm.it/quaderni/quad_92/qua_92_15.pdf).

<sup>6</sup> cfr. Cass. 14.04.1994, n. 3475, in Foro it., Rep. 1994, voce *Procedimento civile*, n. 145.

prima udienza di comparizione e trattazione della causa, quale è contemplata dal novellato art. 183 c.p.c..

In particolare, ciascuna delle parti, resa edotta delle tesi dell'altra, può, "aggiustare il tiro".

Il quinto comma della norma riporta senza cambiamenti il contenuto del precedente quarto comma. Nella prima udienza di trattazione, l'attore può: a) proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, nonché b) chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa se l'esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto; questi, dal canto suo, può spiegare poteri speculari: in particolare, può replicare ai *nova* introdotti in giudizio dall'attore e/o proporre eccezioni a fronte delle domande ed eccezioni nuove proposte dall'attore in prima udienza. Se nella stessa udienza l'attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, il Giudice dovrà decidere alla stessa udienza oppure dovrà riservarsi e, in questo caso, dovrà fissare una nuova udienza successiva per la citazione del terzo; a questa udienza rimarranno ferme le preclusioni maturatesi a carico delle parti originarie, ma tutte potranno richiedere al Giudice la concessione dei termini previsti dal sesto comma.

Le attività dell'art. 183 c.p.c., sia quelle svolte in udienza, sia quelle consumate nelle memorie scambiate tra le parti, esauriscono la fase assertiva e cristallizzano il *thema decidendum* ed il *thema probandum*. Fino a tale momento, tutte le parti possono esercitare il c.d. *ius corrigendi* rispetto alle domande ed alle eccezioni già formulate, ancorché non derivino casualmente dalle difese della controparte o da rilievi officiosi, nel significato comune della allegazione dei c.d. fatti secondari – per la precisazione – e della allegazione di nuovi fatti storici per la modificazione, purché ciò non implichi il mutamento, non consentito, della domanda e, dunque, del *thema decidendum*.

La precisazione come la modificazione della domanda esulano, dunque, dall'ambito della *mutatio libelli*. Sul punto, tuttavia, la dottrina è divisa: secondo alcuni, infatti, la *mutatio libelli* è sempre esclusa, a meno che la legge non la preveda espressamente – v. art. 1453, c. 2, c.c. – o la controparte dichiara entro la prima udienza di trattazione di accettare il contraddittorio sul nuovo *thema decidendum* ovvero tenga un comportamento implicante tale volontà<sup>7</sup>.

In senso contrario, si pone altra parte della dottrina, che ritiene rilevabile d'ufficio la novità della domanda, la quale andrà dichiarata inammissibile a prescindere dall'atteggiamento processuale della controparte<sup>8</sup>.

In una posizione intermedia si collocano, infine, alcuni Autori<sup>9</sup> per i quali, pur ammettendo che la proposizione di una domanda nuova configuri una nullità rilevabile d'ufficio, non escludono la possibilità di un accordo delle parti,

---

<sup>7</sup> in tal senso COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna 2006, 595 ss.; BALENA, *Le preclusioni nel processo di primo grado*, GI, 1996, I, 2, 274.

<sup>8</sup> cfr. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo civile di cognizione*, 4<sup>a</sup> ed., Milano 2009, 133; CONSOLO-LUISO-SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, 160 ss.

<sup>9</sup> PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991, 232; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 19, II, Torino 2007, 94.

raggiunto nelle forme di cui all'art. 306, c. 2, c.p.c., diretto a consentire il superamento della preclusione maturata (Cfr., altresì, Cass., 15.05.2000, n. 6238; Cass., 10.03.2000, n. 2805; Cass., S.U., 22.05.1996, n. 4712, che pur ammettendo la rilevabilità anche d'ufficio della eccezione di novità della domanda, esclude che il divieto di introdurre domande nuove sia sanzionabile in presenza di un comportamento non oppositorio della controparte).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, richiamato espressamente dalla sentenza in commento (Cass. n. 25598/2011, Cass. n. 16541/2011, Cass. n. 10063/2011, Cass. n. 14625/2010, Cass. n. 24442/2009, Cass. n. 20859/2009, Cass. n. 7270/2008, Cass. n. 11305/2007, Cass. n. 11298/2007, Cass. n. 6639/2007, Cass. n. 4901/2007, Cass. n. 26691/2006, Cass. n. 25242/2006, Cass. n. 24606/2006, Cass. n. 20953/2006, Cass. n. 17152/2006, Cass. n. 19453/2005, Cass. n. 11318/2005, Cass. n. 23127/2004, Cass. n. 5539/2004, Cass. n. 16921/2003, Cass. n. 378/2002, Cass. n. 4376/2000), la facoltà di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate è limitata alla prima udienza o, al più, alla scadenza del termine perentorio fissato dal Giudice istruttore per lo scambio delle memorie di parte di cui all'attuale art. 183, c. 6, c.p.c., con la conseguenza che la definitiva fissazione del *thema decidendum*, consentita nel sistema previgente alla novella del '90 fino alla precisazione delle conclusioni, viene anticipata alla prima udienza ed alle memorie ivi autorizzate.

In sede di precisazione delle conclusioni, le parti potranno allora esclusivamente rinunciare ad alcune delle domande formulate in precedenza, oppure ridurre il *petitum* sia in senso quantitativo che in senso qualitativo. Ed invero, le variazioni puramente quantitative del *petitum*, effettuate in sede di precisazione delle conclusioni, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazioni del diritto di difesa dell'altra parte, qualora non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (cfr. Cass., 20.01.09, n. 1373). Peraltro, secondo l'opinione prevalente<sup>10</sup>, se l'*emendatio libelli* viene riconosciuta in concreto in una «precisazione», allora questa sarà possibile anche all'udienza di precisazione delle conclusioni; se, invece, dietro l'*emendatio* si celi una modificazione della domanda, essa sarà inammissibile in virtù delle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c., con la conseguenza che tale inammissibilità andrà rilevata d'ufficio dal Giudice, non potendo essere sanata dall'accettazione del contraddittorio, esplicita o implicita che sia, ad opera della controparte.

Corollario logico-giuridico di siffatta impostazione è che la domanda attorea non potrà estendersi automaticamente al terzo chiamato in causa dal convenuto, nell'ipotesi di garanzia impropria, qualora entro i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore non abbia formulato la stessa domanda nei suoi confronti.

Come correttamente enunciato nella sentenza in commento, il principio della estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del terzo un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come *causa petendi*

---

<sup>10</sup> CHIARLONI, *Le recenti riforme del processo civile*, Padova 2007, 273; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 19, II, Torino 2007, 87



ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello invocato dal chiamante, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti nello stesso processo<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> PICARDI N., a cura di, *Codice di Procedura Civile*, V ed., Milano, 2010, I, 215.